FEDERDISTRIBUZIONE
Imprese. Retail. Futuro.

Emendamenti Atto Camera 3174-bis

1)

Camera dei deputati
Atto Camera 3174-bis
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029"

All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 360-sexies», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo le parole "*aventi una decorrenza fissata negli anni*" è aggiunta la seguente "*2023, 2024,*";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "*In caso di sottoscrizione di un nuovo rinnovo contrattuale nel corso del 2027, gli incrementi retributivi corrisposti nel medesimo anno in attuazione del precedente e del nuovo rinnovo contrattuale si cumulano ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle condizioni previste dai primi due periodi*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica interviene sull'articolo 6 del disegno di legge di bilancio 2027, al fine di assicurare continuità al trattamento fiscale agevolato degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e rafforzarne l'efficacia a sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori.
In particolare, la lettera a) estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 5 per cento, agli incrementi retributivi aventi decorrenza negli anni 2023 e 2024, corrisposti nel 2027, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. La modifica mira a evitare che componenti di aumento già ricomprese nell'agevolazione prevista per il 2026 dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, tornino a essere assoggettate a imposizione ordinaria per effetto della loro decorrenza originaria. L'esigenza assume particolare rilievo per i settori interessati da rinnovi antecedenti al 2025.
La lettera b) sostituisce integralmente il terzo periodo, prevedendo espressamente che, in caso di sottoscrizione di un nuovo rinnovo contrattuale nel corso del 2027, gli incrementi corrisposti nel medesimo anno in attuazione del precedente e del nuovo rinnovo si cumulino ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il beneficio può così riguardare anche le quote di aumento derivanti dal precedente rinnovo che continuano a essere erogate dopo l'applicazione del nuovo, insieme agli ulteriori incrementi da questo riconosciuti.
La previsione è diretta a favorire la tempestiva conclusione dei negoziati, evitando che la successione di due rinnovi nello stesso periodo d'imposta limiti il beneficio fiscale riconosciuto ai lavoratori. In tal modo, il sostegno al reddito disponibile accompagna l'adeguamento delle retribuzioni e valorizza la contrattazione collettiva quale strumento di tutela del potere d'acquisto, con possibili effetti positivi sui consumi delle famiglie.
Il richiamo alle condizioni previste dai primi due periodi assicura il rispetto dei requisiti di accesso all'agevolazione, compreso il limite di reddito di lavoro dipendente di 33.000 euro riferito al 2026. L'estensione riguarda gli incrementi corrisposti nel 2027, ferma l'esclusione degli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti.

RELAZIONE TECNICA

Copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del MEF.

2)

Camera dei deputati
Atto Camera 3174-bis
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029"

All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. *All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, alle lettere b) e c), il numero: "50.000" è sostituito dal seguente: "60.000"*».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta modifica l'articolo 9 del disegno di legge di bilancio 2027 per estendere, in via strutturale, l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 33 per cento alla quota di reddito imponibile compresa tra 28.001 e 60.000 euro, con decorrenza dal periodo d'imposta 2027.
Il testo del disegno di legge prevede, per il solo 2027, l'innalzamento da 50.000 a 55.000 euro del limite superiore del secondo scaglione. La proposta sostituisce tale previsione con un intervento diretto sulla disciplina ordinaria dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, elevando a 60.000 euro sia il limite superiore dello scaglione soggetto all'aliquota del 33 per cento sia la soglia oltre la quale si applica l'aliquota del 43 per cento.
La modifica risponde all'esigenza di una riduzione stabile della pressione fiscale sui redditi medi e sostiene il reddito disponibile delle famiglie. L'applicazione dell'aliquota del 33 per cento, in luogo del 43 per cento, alla quota di imponibile compresa tra 50.000 e 60.000 euro determina una riduzione dell'imposta lorda fino a 1.000 euro annui rispetto agli scaglioni ordinari vigenti. Per il 2027, il beneficio aggiuntivo massimo rispetto alla soglia di 55.000 euro prevista dal disegno di legge è pari a 500 euro.
L'intervento opera sull'imposta lorda; il beneficio sull'imposta netta dipende dalle detrazioni e dagli altri elementi rilevanti per la posizione fiscale del contribuente.

RELAZIONE TECNICA

Le risorse per realizzare questa estensione potrebbero essere recuperate destinando una quota del maggior gettito derivante dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e di digitalizzazione degli adempimenti. In particolare, il recente obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici ha già prodotto significativi effetti di emersione della base imponibile, con un incremento di circa 13,5 miliardi di euro dell'imponibile dichiarato nei primi nove mesi del 2026. Destinare parte delle maggiori entrate generate da tali interventi alla riduzione della pressione fiscale sul ceto medio consentirebbe di trasformare i benefici della compliance fiscale in un vantaggio concreto per famiglie e lavoratori.

3)

Camera dei deputati
Atto Camera 3174-bis
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029"

All'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
All'articolo 53, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «*Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 2.000; se il predetto limite è superato, l'intero valore dei beni e dei servizi e l'ammontare delle somme erogate o rimborsate concorrono a formare il reddito.*»;
b) alla rubrica, le parole: «*per i giovani lavoratori*» sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica interviene sull'articolo 45 del disegno di legge di bilancio 2027 al fine di introdurre in via strutturale una soglia unica di non concorrenza alla formazione del reddito dei fringe benefit pari a 2.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dall'età e dalla presenza di figli fiscalmente a carico.
Il testo del disegno di legge prevede, per il solo periodo d'imposta 2027, un limite generale di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori che non hanno compiuto 31 anni e per quelli con figli fiscalmente a carico. La lettera a) sostituisce tale articolazione con una disciplina ordinaria uniforme, intervenendo direttamente sull'articolo 53, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il limite di 2.000 euro comprende congiuntamente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale e degli interessi sul relativo mutuo. L'intervento pone così a regime anche il paniere delle spese ammesse, riconoscendo il ruolo del welfare aziendale nel sostegno alle esigenze abitative e ai consumi essenziali delle famiglie.
È inoltre espressamente confermato che il superamento del limite di 2.000 euro nel periodo d'imposta determina la concorrenza alla formazione del reddito dell'intero valore dei beni e dei servizi e dell'ammontare delle somme erogate o rimborsate. Viene così mantenuto il meccanismo della soglia di esenzione previsto dalla disciplina vigente.
La stabilizzazione della soglia consente alle imprese di programmare gli interventi di welfare su una base normativa continuativa e offre ai lavoratori un riferimento certo per la fruizione dei benefici. La sua applicazione uniforme semplifica l'individuazione del limite di esclusione dal reddito e amplia la possibilità di riconoscere beni, servizi e rimborsi a sostegno del potere d'acquisto dei dipendenti.
La lettera b) adegua la rubrica dell'articolo 45 al contenuto della modifica, eliminando il riferimento ai soli giovani lavoratori in coerenza con l'estensione della misura alla generalità dei dipendenti.

RELAZIONE TECNICA

Copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del MEF.